



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

P.za Gramsci, n.1 – 06061 Castiglione del Lago (PG) – Partita IVA e C.F. 00366960540
AREA POLITICHE SOCIALI

BANDO 2015

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN AFFITTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE SOCIALI

Visto l'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431;
Visto il decreto del ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, (in G.U. 19 luglio 1999, n. 167);
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999, n.755;
Vista la Legge 6 agosto 2008, n.133 - art.11 comma 13;
Vista la D.G.R. n.39/2009 modificata e integrata con D.G.R. n.1197 del 6 settembre 2010;
Viste le D.G.R. n.1019 del 19 settembre 2011 e n.992 del 30 luglio 2012;
Vista le D.G.R. n.1160 del 13 ottobre 2015;
Richiamata la Determina del Responsabile dell'area Politiche Sociali n.570 del 29/10/2015;

RENDE NOTO

Per l'Anno 2015 il contributo di sostegno alle famiglie in affitto (canone anno 2014), di cui alla norme prima richiamate, sarà attribuito in applicazione dei seguenti criteri:

A) REQUISITI CHE DEVE POSSEDERE IL SOLO RICHIEDENTE, TITOLARE DELLA DOMANDA, alla data di pubblicazione del Bando:

- a) Cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea diverso dall'Italia o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) Residenza o attività lavorativa in Umbria da almeno ventiquattro mesi consecutivi alla data di pubblicazione del bando e nel Comune territorialmente competente da almeno 18 mesi consecutivi, alla data di pubblicazione del bando oppure prestare attività lavorativa in Umbria da almeno 24 mesi consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno 18 mesi consecutivi, alla data di pubblicazione del bando (il requisito è alternativo).

Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune in cui risiede alla data di pubblicazione del bando.

B) REQUISITI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO, COMPRESO IL RICHIEDENTE TITOLARE DELLA DOMANDA:

a) Non titolarità di diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio o quota parte di esso ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico. L'adeguatezza è definita dall'art.3, comma 6, 7 e 8 del Regolamento Regionale n.1 del 4.2.2014.

Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

1. **Grandezza dell'alloggio:** viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5.

Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto risulti essere uguale o superiore ai parametri stabiliti dalla normativa sopra indicata.

2. **Reddito da fabbricati:** il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati residenziali, ovunque ubicati sul territorio nazionale, superiore a € 200,00 (art.3, comma 6, lett. b) del Regolamento Regionale n.1/2014.

Si considera comunque adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

Non possiede comunque il requisito un nucleo familiare proprietario di più alloggi o quote parti di essi anche se tutti inadeguati sia come grandezza che come reddito da fabbricati.

b) Non aver usufruito nell'anno 2013 di contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n.2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e di NON aver usufruito, nello stesso anno, di altri contributi pubblici integrativi del canone di affitto, ad eccezione di quelli previsti dalla L. 431/98 e di non aver fruito delle detrazioni d'imposta sul canone d'affitto richiesta nel Mod. 730/2015 o Unico 2015 (persone fisiche).

c) Essere percettore di reddito IMPONIBILE ANNUO non superiore alla somma di 2 (due) pensioni minime INPS (di € 13.061,88), derivante almeno al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato dichiarato ai fini fiscali nell'anno 2015. Per beneficiare del contributo, il canone di locazione deve incidere sul reddito in misura superiore al 14%.

PERTANTO NON PUO' PARTECIPARE AL BANDO :

- LA FAMIGLIA CHE PERCEPISCE SOLO REDDITO DA LAVORO AUTONOMO;
- LA FAMIGLIA CHE PERCEPISCE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI SUPERIORE AD € 13.061,88;
- LA FAMIGLIA CHE PERCEPISCE UN REDDITO MISTO (DIPENDENTE ED AUTONOMO) NELL'AMBITO DEL QUALE IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E' INFERIORE AL 90% DEL TOTALE E CONSEGUENTEMENTE L'AUTONOMO E' SUPERIORE AL 10%.

Per i nuclei familiari in cui è compresa la presenza di componenti ultrasessantacinquenni o disabili con percentuale di invalidità pari al 100%, il limite di reddito per l'accesso al contributo è incrementato del 25% (€ 16.327,35).

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni presentate ai fini fiscali prima della data di emanazione del bando (**dichiarazione 2015**).

d) Le dimensioni dell'alloggio in affitto: fino a 120 mq. per i nuclei familiari composti da una o due persone, fino a 150 mq. per i nuclei familiari composti da tre persone ed oltre.

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).

Il valore del canone annuo di locazione è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno antecedente a quello di emanazione del bando (anno 2014).

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande di assegnazione dei contributi dovranno essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune e regolarizzate ai fini dell'imposta di bollo con l'apposizione di una marca del valore di € 16,00.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Castiglione del Lago entro la data del 30/11/2015.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula esclusivamente la graduatoria provvisoria per "reddito imponibile" di cui al punto 6) lett. A) della Delibera del Consiglio Regionale n. 755/99.

A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

La graduatoria provvisoria è affissa all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Esaminati i ricorsi nei quindici giorni successivi, il Comune formula la graduatoria definitiva che viene affissa all'albo pretorio e la trasmette alla Regione dell'Umbria che con delibera di Giunta stabilisce la ripartizione dei finanziamenti tra i Comuni.

Il contributo, determinato in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell'Umbria, non appena i fondi regionali saranno trasferiti nella disponibilità del Comune.

AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Le autocertificazioni rese all'atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa in materia.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la relativa documentazione che dovrà essere presentata entro e non oltre 10 giorni.

Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendacità della dichiarazione, decade immediatamente dal beneficio. L'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge (art. 76 del D.P.R. n.445/2000).

Castiglione del Lago, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE SOCIALI

Primi Margherita